

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E FORMAZIONE

Titolo I Principi

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento, da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, d'incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di prestazioni d'opera intellettuale, di lavoro autonomo, a progetto, di natura occasionale, coordinata e continuativa, in conformità alla normativa vigente in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni, nonché a garantire trasparenza ed imparzialità nell'individuazione degli esperti.
3. Ai fini del presente Regolamento, nelle disposizioni che seguono, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, è indicato anche come CNAPPC.
4. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per contratti di lavoro autonomo di natura occasionale s'intendono prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, disciplinate dagli artt. 2229 ss. del Codice civile oltre che dalle norme di legge applicabili al CNAPPC;
 - b) per contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa s'intendono prestazioni d'opera intellettuale, rese in rapporto di collaborazione sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento di CNAPPC, ma senza vincolo di subordinazione.
5. Gli incarichi oggetto di disciplina nel presente Regolamento si articolano nelle seguenti tipologie:
 - a) incarichi per studi, ricerche e collaborazioni, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali del CNAPPC;
 - b) incarichi a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dal CNAPPC, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza;
 - c) incarichi di collaborazione, intendendosi come tali tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno, aventi come oggetto una prestazione d'opera professionale altamente specializzata e che non può essere ricondotta nell'ambito degli incarichi di cui ai punti che precedono;
 - d) incarichi di formazione, consistenti nell'esercizio di attività di docenza, tutoraggio, progettazione di corsi di formazione attivati o comunque diretti da CNAPPC, disciplinati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
6. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti solo per prestazioni altamente qualificate e per periodi prefissati, previa determinazione della durata, del luogo di svolgimento, dell'oggetto dell'incarico e del compenso riconosciuto.
7. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi conferiti per servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati all'interno di CNAPPC ovvero personale dotato di adeguate competenze per far fronte a tali adempimenti, che restano sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, se e in quanto applicabile, oltre che alle previsioni in tema di pubblicazione sul sito web di CNAPPC di cui all'art. 4 comma 9 del presente Regolamento;
 - b) ai contratti per l'acquisizione di servizi o forniture disciplinati dal D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di collaborazione che si esauriscono in una sola prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, fermi restando gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle leggi vigenti.
9. Le prestazioni d'opera, di cui al precedente comma 4, lettera a), che scaturiscono da un contratto di lavoro autonomo, possono consistere: a) in una mera obbligazione di mezzi, nel caso in cui all'incaricato sia richiesta un'opera dell'ingegno non standardizzabile; b) in una mera obbligazione di risultato, nel caso in cui all'incaricato sia richiesta un'opera o comunque un risultato concreto standardizzabile o comunque prodotta nel rispetto di norme e regole d'arte vigenti o di prassi.

Art. 2 - Presupposti e condizioni per il conferimento

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali con contratto di prestazione d'opera intellettuale, di lavoro autonomo di natura occasionale, coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve rientrare nell'oggetto sociale o previsto in ogni altro atto che individua l'attività del CNAPPC;
 - b) deve essere preliminarmente accertata, secondo le modalità di seguito specificate al comma 4, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del CNAPPC;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal CNAPPC. I soggetti sono selezionati secondo le modalità previste dai successivi articoli.
3. La verifica della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuata dal CNAPPC sentiti i responsabili degli uffici.
4. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti:
 - a) di comprovata specializzazione universitaria, dovendosi intendere come tale il possesso, dichiarato sotto propria responsabilità dall'interessato, di laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, ovvero di laurea triennale integrata da una comprovata esperienza di studio o lavoro almeno biennale nel settore oggetto dell'incarico;
 - b) iscritti in ordini, collegi o albi professionali abilitanti all'esercizio di un'attività rilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico;
 - c) non rientranti nei precedenti punti a) e b), dotati di una comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nell'ambito del settore dell'incarico.
5. Per l'affidamento d'incarichi di formazione, tutoraggio, progettazione corsi, nonché per gli incarichi che abbiano ad oggetto attività di supporto alla formazione e alla ricerca, si prescinde dalla verifica del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto che precede, ferma la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico.

Titolo II Procedure di affidamento

Art. 3 - Requisiti di partecipazione alle procedure per il conferimento degli incarichi

1. Laddove non si ricorra ad avviso pubblico, costituisce requisito di partecipazione alle procedure di conferimento d'incarichi di cui al presente Regolamento l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti accreditati di cui al Titolo III alla data di indizione delle medesime.

2. Il CNAPPC verifica che sia data adeguata pubblicità dei requisiti di partecipazione alle procedure di conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento mediante la pubblicazione sul proprio sito web delle modalità di iscrizione all'Elenco dei soggetti accreditati di cui al Titolo III o dell'avviso pubblico per la selezione.

Art. 4 - Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento viene effettuata una procedura di comparazione dei curricula professionali e lo svolgimento di un colloquio, per i soli candidati ammessi dopo la valutazione dei curricula, volto ad accertare le conoscenze connesse all'incarico da affidare di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico, individuati all'interno dell'Elenco previsto dal presente Regolamento, in numero minimo di tre e nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento o attraverso avviso pubblico di selezione di esperti esterni.
2. Nel caso non vi siano all'interno dell'Elenco almeno tre soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico si procede in ogni caso mediante avviso pubblico sul sito web del CNAPPC e successiva procedura comparativa sulla base delle domande pervenute.
3. Il CNAPPC nomina una Commissione per la selezione e valutazione dei curricula dei candidati e per il successivo svolgimento del colloquio.
4. Sulla base dei criteri di valutazione fissati nel comma 6 del presente articolo, ovvero di quelli fissati prima dell'avvio della procedura comparativa in relazione all'incarico da affidare, la Commissione procede alla selezione e alla valutazione dei curricula candidati.
5. In relazione alla tipologia d'incarico da conferire la Commissione può richiedere chiarimenti e precisazioni ai candidati in ordine alle esperienze e titoli indicati nei curricula.
6. La valutazione dei curricula consiste nella comparazione dei titoli posseduti e delle esperienze dichiarate. Costituisce criterio di valutazione ai fini dell'affidamento dell'incarico la maggiore congruità del curriculum del candidato rispetto all'oggetto dell'incarico e alle finalità cui esso è rivolto. Costituisce condizione di accesso ai previsti colloqui il raggiungimento del punteggio minimo di valutazione dei curricula stabilito nella lettera d'invito inviata ai candidati scelti o che ne hanno fatto richiesta in caso di procedura avviata con avviso pubblico.
7. La Commissione che procede alla selezione e valutazione dei curricula e dei colloqui redige processo verbale delle operazioni svolte rendendo adeguata motivazione delle valutazioni effettuate sulla base dei criteri di valutazione.
8. Gli atti dell'istruttoria per il conferimento di incarichi sono protocollati e conservati presso la segreteria del CNAPPC.
9. Gli estremi del provvedimento di affidamento dell'incarico recanti l'oggetto e la tipologia d'incarico, il soggetto affidatario, la durata dell'incarico e l'importo della prestazione, sono pubblicati sul sito web del CNAPPC ai sensi di legge e ai fini della loro efficacia.

Art. 5 - Conferimento di incarichi di formazione

1. Per l'affidamento d'incarichi di formazione, consistenti nella progettazione di corsi di formazione attivati o comunque diretti dal CNAPPC, nell'attività di tutoraggio o di docenza, il CNAPPC procede ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6 - Conferimento di incarichi in affidamento diretto

1. Le procedure comparative di cui agli artt. 4 e 5 non si applicano nei seguenti casi:

- a) particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata e qualificata, rapportata a parametri certi, che non consente l'esperimento della procedura comparativa. In tal caso l'incarico non può superare l'importo di € 10.000,00;
 - b) laddove, in ragione della particolare qualificazione richiesta, vi siano, né tra gli iscritti all'Elenco, né sul mercato sulla base dell'indagine effettuata dagli Uffici, più soggetti dotati di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico o non sia stato comunque possibile raccogliere almeno due curricula;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica non suscettibili di comparazione, in quanto strettamente connesse al prestatore d'opera, alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni o all'elevata complessità dell'incarico o alla prevalenza dell'*intuitu personae*;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da Università, Centri di ricerca o Istituti che operino nel campo della ricerca comunque denominati, o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei collaboratori, nel caso in cui, per comprovate cause di forza maggiore e ragioni di urgenza, determinate da fattori esterni al CNAPPC e non imputabili all'attività degli Uffici, l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei collaboratori comporterebbe la perdita del finanziamento in funzione dei tempi assegnati dal finanziatore;
 - e) per incarichi di singola docenza o singola partecipazione a convegni, seminari, gruppi di studio, in ragione dell'esiguità di importo, in ogni caso non superiore a € 10.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, e durata dell'incarico;
 - f) per contributi scientifici o attività di docenza di rilevante livello per l'attività del CNAPPC da parte di soggetti di riconosciuta autorevolezza e chiara fama.
2. Gli incarichi di cui alle lettere c), e), f) del comma 1 del presente articolo possono essere conferiti anche a soggetti non iscritti all'Elenco di cui al Titolo 3 del presente Regolamento.
 3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono affidati dal CNAPPC che indica le ragioni che hanno impedito l'effettuazione di procedura comparativa di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e che viene pubblicato per estresi sul sito web del CNAPPC.

Titolo III

Disciplina dell'Elenco dei soggetti accreditati

Art. 7 - Elenco dei soggetti accreditati

1. E' istituito l'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento d'incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione con contratto di prestazioni d'opera intellettuale, di lavoro autonomo, a progetto, di natura occasionale o coordinata e continuativa, denominato "Elenco" e disciplinato dal presente Regolamento in conformità alle previsioni di legge.
2. L'Elenco garantisce la qualità dei soggetti accreditati e viene perciò utilizzato, nei casi previsti dal presente Regolamento, per l'effettuazione delle procedure comparative.
3. Dell'istituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del CNAPPC.

Art. 8 - Ordinamento dell'Elenco, requisiti e modalità di accesso

1. I candidati che intendono iscriversi all'Elenco inviano la richiesta seguendo le procedure allegate al presente Regolamento e indicate nel sito web del CNAPPC. L'iscrizione dei candidati all'Elenco è disposta da apposita Commissione di accreditamento, nominata dal CNAPPC e composta da almeno tre membri.
2. La Commissione di accreditamento verifica il possesso dei requisiti previsti per l'accesso.
3. L'Elenco resta pubblicato in via continuativa sul sito web del CNAPPC e viene aggiornato almeno ogni sei mesi.
4. L'iscrizione all'Elenco è valida per tre anni dalla data d'iscrizione ed è rinnovabile. Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto accreditato dovrà presentare entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione una nuova domanda, con le modalità previste sul sito web del CNAPPC, pena la cancellazione dall'Elenco.
5. Entro 120 giorni dall'istituzione dell'Elenco la Commissione di accreditamento provvede a formare l'Elenco che viene aggiornato ai sensi dell'articolo che segue.
6. Costituisce motivo di non iscrizione o cancellazione dall'Elenco:
 - l'aver riportato condanne penali incidenti sulla moralità professionale e l'essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza, nonché di qualsivoglia provvedimento che determini incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

Art. 9 - Commissione di Accreditamento e gestione dell'Elenco

1. La Commissione di accreditamento, competente per l'iscrizione all'Elenco e per ogni adempimento, verifica e controllo, connesso alla sua tenuta, è formata da tre membri.
2. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi per l'esame di tutte le domande di accreditamento pervenute dalla precedente convocazione e comunque ogni volta che il CNAPPC dispone la convocazione mediante avviso anche via posta elettronica ai suoi componenti ed è validamente costituita con presenza della maggioranza degli aventi diritto.
3. L'avvenuto inserimento nell'Elenco viene comunicato al soggetto interessato e l'iscrizione è valida sino alla permanenza dei requisiti o sino a richiesta di cancellazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
4. Gli iscritti nell'Elenco possono richiedere l'aggiornamento del proprio curriculum producendo la relativa documentazione. Sull'aggiornamento si pronuncia la Commissione, fermo restando che, nelle more, fa fede per le finalità di cui al presente Regolamento il curriculum già a disposizione del CNAPPC.

Titolo IV Affidamento dell'incarico

Art. 10 - Stipulazione del contratto

1. Sulla base della valutazione della Commissione, il CNAPPC autorizza la stipulazione, in forma scritta, dei contratti con i soggetti individuati all'esito della selezione.
2. Le lettere d'incarico devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del soggetto affidatario dell'incarico;
 - b) oggetto della prestazione;
 - c) modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) luogo in cui viene svolta la prestazione;

- e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso in conformità alle previsioni di legge e alle regole di contabilità del CNAPPC.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa del CNAPPC, fatte salve le esigenze di coordinamento previste nel contratto, che non danno comunque diritto ad alcun incardinamento nella struttura del CNAPPC.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto a relazionare sulle attività svolte e i risultati raggiunti.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione del contratto nonché le sanzioni eventualmente previste nell'affidamento dell'incarico.

Art. 12 - Proroga dell'incarico

- 1. Salvo che non dipenda da cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o imprevedibili, la proroga dell'incarico è ammessa una sola volta, e senza oneri ulteriori a carico del CNAPPC, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e relative al completamento dell'attività, e che comunque non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria dell'incarico.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 13 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2017, con le modifiche introdotte con sedute di Consiglio del 13 e 14 febbraio 2024.